



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 219 DEL 11/06/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO E SPAZIO TENDA A FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO LUCA

REGISTRO GENERALE NR.628



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 219

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO E SPAZIO TENDA A FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO LUCA**

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che il sig. Esposito Luca nato a Napoli il 29.09.1988 e residente in Anacapri (NA) alla Via Vignola n. 3H, nella sua qualità di legale rappresentante della società "LA CAPRI CHIC S.R.L." con partita I.V.A. 09383861219, con nota prot. n. 3363 del 02.03.2020 ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione all'occupazione di complessivi mq. 5,80 distinti in due aree rispettivamente di mq. 2,68 (m. 2,23 x m. 1,20) e di mq. 3,12 (m. 2,40 x m. 1,30) ai lati dell'ingresso, contrassegnate in planimetria sub A) e sub B);

Vista la nota prot. n. 8046/2020 con cui il Responsabile del Settore di Polizia Municipale ha condizionato il parere favorevole alla riduzione della lunghezza totale della tenda da mq. 6,70 a m. 6,60 e della profondità dell'area contrassegnata come A) in planimetria da m. 1,20 a m. 1,10 per il con la conseguente riduzione della relativa area da mq. 2,68 a mq. 2,45;

Preso atto, inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 comma 3 del Regolamento Cosap vigente, che il suolo intercluso tra le due aree e prospiciente l'ingresso misura mq. 2,34 (m. 1,80 x m. 1,30);  
Visto che il suolo pubblico complessivamente oggetto di autorizzazione risulta pari a mq. 7,91 (mq. 2,45 + mq. 3,12 + mq. 2,34);

Vista la vigente normativa in materia, nonché il vigente Regolamento comunale COSAP approvato con D. C. C. n. 51 del 22/12/2005 in vigore dal 01/01/2006, come modificato dalle successive D.C.C. n. 20 del 24/03/2010, D.C.C. n. 4 del 03/04/2012, D.C.C. n. 5 del 23/01/2013, D.C.C. n. 18 del 24/04/2013, D. C. C. n. 41 del 19/05/2016, n. 51 del 13/12/2017 e n. 42 del 19/12/2018.

Visto il D.L. 34/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/05/2020;

Ritenuto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in parola;

### DETERMINA

1. di rilasciare per un periodo di anni cinque con decorrenza 10.06.2020 e scadenza al 09/06/2025 a favore della società "LA CAPRI CHIC S.R.L." con partita IVA 09383861219, come rappresentato dal sig. Esposito Luca in premessa meglio generalizzato, l'autorizzazione all'occupazione permanente di spazio tenda per mq. 9,38 (m. 6,70 x m. 1,40) e di suolo pubblico per complessivi mq. 7,91, adiacente l'attività commerciale di produzione e vendita al dettaglio di sandali capresi di Via G. Orlandi nn. 34/36 precisando che la lunghezza dell'area occupata è pari a m. 6,43 e la profondità risulta variabile da un max. di m. 1,30 a un min. di m. 1,10, come risultante da grafico agli atti di questo Ufficio;
2. di dare atto che l'area oggetto di istanza sarà adibita all'esposizione degli articoli commercializzati ed al posizionamento di una postazione di lavoro (tavolo e seduta) adibita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- alla produzione di sandali tipici capresi, oltre a strutture ombreggianti conformi alle specifiche previste dal Regolamento Cosap;
1. di dare atto che la tenda deve rispettare l'altezza minima dal piano di calpestio stradale di m. 2,70, fermo restando il rispetto di tutte le Ordinanze vigenti in materia di viabilità e che la scelta dei materiali e dei colori deve ispirarsi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa strada, nonché a criteri di simmetria rispetto alle aperture e campiture delle facciate tenuto conto di eventuali elementi decorativi delle stesse;
  2. di precisare che per l'anno in corso è stata introdotta, come forma di agevolazione per le attività commerciali, l' esenzione dal canone relativo al suolo fino a un massimo di mq. 5,00 e pertanto e per l'anno in corso il canone da versare a titolo di Cosap è pari a complessivi Euro 170,00 di cui Euro 158,00 per i 3,00 mq eccedenti il limite dei 5,00 mq. esenti ed Euro 12,00 per l'eccedenza tenda tassabile pari a mq. 1,45;  
A partire dall'anno 2021 il canone annuo intero Cosap per la presente occupazione sarà pari ad Euro 433,00
  3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno rispettati gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
  4. di stabilire, infine, che l'autorizzazione verrà rilasciata con successivo atto.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
Dott.ssa Adele Ipomea**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 647**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO E SPAZIO TENDA A  
FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO LUCA**

Nr. adozione settore: **219**      Nr. adozione generale: **628**

Data adozione: **11/06/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/06/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.